



COMUNE DI CONCOREZZO

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è dare attuazione alla previsione dell'art.15-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n.58.
2. Per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni la cui soggettività attiva e i relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, anche se affidati dal medesimo in gestione, in appalto o in concessione ad altri enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
3. Per l'applicazione del presente regolamento si considerano i seguenti tributi, comunque denominati: tassa sui rifiuti (TARI), tributi sugli immobili (ICI, IS COP, IMU e TASI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP), oltre a quelli di futura istituzione.

Art.2 - Definizione di irregolarità tributaria

1. Per l'applicazione del presente regolamento, sussiste irregolarità tributaria allorquando un soggetto esercente attività commerciale o produttiva abbia compiuto violazioni gravi in merito al pagamento dei tributi locali sopra individuati. Costituiscono violazioni gravi quelle che precludono la verifica della regolarità del pagamento dei tributi (omesse o infedeli denunce) ovvero quelle che comportano complessivamente un debito tributario superiore a € 500 (cinquecento).
2. Tale disposizione non si applica quando il soggetto esercente attività commerciale o produttiva ha già ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare/riversare le imposte e tasse dovute, compresi eventuali interessi e sanzioni.

Art. 3 - Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

1. Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive, che si trovano in posizione di irregolarità tributaria, non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi. Nel caso in cui,

invece, la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

2. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di 90 giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

3. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dalla regolamentazione generale delle entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito oppure fornendo specifica fideiussione bancaria con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione.

4. In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria.

Art. 4 - Trasformazione, fusione, scissione di società, cessione di ramo di azienda

La società ovvero l'ente risultante dalla trasformazione, ovvero fusione anche per incorporazione, ovvero il soggetto cessionario di ramo di azienda, subentra negli obblighi della società trasformata, fusa, o del cedente, relativi al pagamento e riversamento dei tributi di cui al precedente art. 1 e delle relative sanzioni.

2. Nei predetti casi e nelle ipotesi di scissione anche parziale di società, ovvero di azienda, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento e riversamento dei tributi suddetti dovuti anteriormente alla predetta trasformazione ovvero cessione.

3. L'ufficio competente, pertanto, adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 3 anche nei casi in cui rilevi l'irregolarità tributaria riferita alla società/ente che si trasforma ovvero al cedente.

Art. 5 - Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze

1. All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto al rilascio procede a richiedere all'ufficio tributi l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

2. Per soggetto istante si intende la persona fisica che agisce in proprio ovvero la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

3. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

4. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'art. 1 del presente regolamento, mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio preposto al rilascio di cui al precedente comma 1, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo art. 6.

Art. 6 - Modalità di verifica delle istanze già autorizzate

1. In sede di prima applicazione, entro il 31 dicembre 2020¹, e poi con cadenza mensile, l'ufficio preposto al rilascio di cui al comma 1 dell'art. 5 provvede a inviare all'ufficio competente alla gestione dei tributi indicati all'art. 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

2. L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'art. 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse, dando priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio proponente.

Art. 7 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

1. Per consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie, dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 8 - Norma finale e di rinvio

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.

¹ Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30 giugno 2020